

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1959

Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le numerose disposizioni che regolano ancora in regime medioevalistico l'esercizio delle farmacie, vi è pure qualche norma ispirata a maggiore comprensione dei tempi moderni, delle nuove necessità, della nuova organizzazione dell'assistenza pubblica.

È fra queste la norma dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie che fa coltizza le istituzioni di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito lo esercizio dai fini dell'istituzione, a chiedere autorizzazione al Prefetto e oggi al medico provinciale a gestire farmacie interne.

Così i maggiori ospedali possono avere la loro farmacia, necessaria perchè i medicinali possano essere immediatamente prelevati, quando ve ne sia bisogno, necessaria anche per evitare inutili spese a carico di bilanci che troppo difficilmente trovano la quadratura.

Ma la disposizione di legge non sembra correttamente estensibile, così e come è redatto l'articolo, agli Ospedali psichiatrici, ai reparti di Maternità nè ad istituzioni ana-

loghe dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, nè ad Istituti ospedalieri dipendenti dagli Enti mutualistici ed Istituti assicurativi obbligatori.

Evidentemente l'esclusione non fu voluta dal legislatore del 1934 che non vi pensò perchè in quel tempo la cura degli ammalati psichici non aveva raggiunto l'importanza che oggi essa ha e perchè le organizzazioni mutualistiche non avevano ancora a proprio carico la rete di ospedali, soprattutto sanatoriali che oggi hanno.

Nello spirito che oggi anima la legislazione tendente ad escludere ogni ingiustificato privilegio, in considerazione della perfetta analogia esistente fra le varie organizzazioni ospedaliere dipendenti da Enti pubblici o da Istituti assicurativi obbligatori, agli effetti del raggiungimento dei fini che in realtà ispirarono il legislatore del 1934 si rende necessaria una modificazione della legge che risolva ogni dubbio. Dicesi, che risolva ogni dubbio, perchè in alcune Province già l'autorizzazione all'apertura

delle farmacie manicomiali è stata considerata come implicitamente facoltizzata dall'articolo 114 pur redatto nella forma attuale.

Per questi chiari motivi il sottoscritto confida che il Senato voglia approvare il disegno di legge così e come in appresso formulato, tendente a togliere di mezzo l'ana-

cronismo formale della limitazione alle pure istituzioni di assistenza e beneficenza della concessione di apertura delle farmacie interne. Conseguenziale soltanto è la modifica dell'articolo 121.

Vi propongo perciò, onorevoli colleghi, di sanzionare col vostro voto il disegno di legge nella seguente formulazione:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, gli Istituti mutualistici e assicurativi per gli ospedali da essi dipendenti, sentito il Consiglio provinciale di sanità, possono essere autorizzati dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soppresse le parole « delle istituzioni di assistenza e beneficenza ».